

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale PRO LOCO DI PRACCHIA

Premesso che nell'anno 1906 è stata costituita in Pracchia l'Associazione denominata "Pro Loco di Pracchia", che tale Associazione è giunta fino ai tempi attuali e che si rende necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alle mutate esigenze dei tempi e delle norme del codice civile e delle leggi in materia di Associazione di Promozione Sociale APS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 da ora in avanti denominata Codice del Terzo Settore o CTS) tale documento viene modificato come segue nell'assemblea del 17 ottobre 2020.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione di Promozione Sociale PRO LOCO DI PRACCHIA regolata ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore da ora in avanti denominata "Associazione", ha sede legale nel Comune di Pistoia frazione di Pracchia vi Nazionale, 55. Nei locali dell'Associazione debbono essere conservati i Libri Sociali, Contabili e l'archivio. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha finalità di promozione sociale, con particolare attenzione alle fasce deboli presenti sul territorio, di valorizzazione delle realtà e delle possibilità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche e enogastronomiche di Pracchia e del suo territorio.

L'Associazione Promuove la tutela e il miglioramento delle risorse culturali, ambientali e turistiche, di Pracchia, il decoro e la pulizia del paese, la sensibilizzazione della popolazione nei confronti di tali risorse e l'informazione e assistenza turistica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può sottoscrivere accordi con enti di natura economica.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati previste dall'Art. 5 alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, sempre secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non può indire, collaborare, partecipare o sponsorizzare iniziative o manifestazioni che abbiano contenuto politico anche incidentale.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato

dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
-

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

Può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (consiglio direttivo)
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato Elettorale;
- l'Organo di controllo ove richiesto dalle condizioni di legge;

Sono *cariche* dell'Associazione

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 ulteriore associato a mezzo di delega scritta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione riguardanti temi di interesse generale sono permanentemente invitati, senza diritto di voto,

- Il Governatore della V.A. di Misericordia,
- Il Parroco,
- Il Presidente della Società Cooperativa CooPerPracchia,
- Il Presidente dell'Associazione Sportiva.

Nel computo dei consiglieri presenti per la validità della riunione non si tiene conto della presenza o dell'assenza dei membri esterni.

Su proposta del Presidente l'Organo di Amministrazione potrà decidere di riunirsi in deroga alla presenza dei membri esterni.

Si decade automaticamente dalla qualità di Consigliere per assenza senza valido motivo a tre sedute consecutive dell'Organo di Amministrazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall' Organo di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di urgenza e contemporaneo impedimento di entrambi essi possono essere eccezionalmente sostituiti dal Consigliere anziano, intendendosi per tale quello con maggior anzianità di iscrizione alla Pro Loco.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga con un nuovo consigliere secondo quanto previsto dal precedente articolo e successivamente, ma entro il termine di quindici giorni, nomina un nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 10

Il Segretario.

Il Segretario è eletto dall'Organo di Amministrazione, assiste il Consiglio e l'Assemblea e ne cura la redazione dei verbali. Insieme al Presidente è responsabile della tenuta degli atti e dei libri sociali. Il Segretario amministra lo speciale fondo assegnatogli dall'Organo di Amministrazione, redige i bilanci e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni.

ART. 11

Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti con le stesse modalità previste per l'Organo di Amministrazione. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi nominano al loro interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina periodicamente la contabilità sociale, almeno in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Alle sedute dell'Organo di Amministrazione che delibera su impegni di spesa uguali o superiori a cinquemila euro partecipa, con parere consultivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 CTS l'Associazione si doterà di un Organo di Controllo (al momento della stesura del presente statuto quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati (co. 2-4, art. 30 Cts).

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, con le stesse modalità previste per l'Organo di Amministrazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **Il Collegio dei Probiviri.**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti con le stesse modalità previste per l'Organo di Amministrazione. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi nominano al loro interno il Presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno essere scelti fra:

- Associati ex componenti dell'Organo di Amministrazione
- Associati già facenti parte di altri Organi dell'Associazione
- Associati ordinari dell'Associazione con almeno cinque anni ininterrotti di iscrizione all'Associazione

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi sociali ovvero tra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Art. 13 **Il Comitato Elettorale.**

Il Comitato Elettorale è composto da tre membri e viene nominato dall'Assemblea. I membri del Comitato Elettorale, che non potranno essere candidati a cariche sociali propongono agli associati la candidatura, vigilano affinché i candidati posseggano le caratteristiche previste dal Presente Statuto per ogni Organo sociale. Presiedono ai seggi elettorali, curano il regolare svolgimento delle elezioni, provvedono allo scrutinio delle schede, convocano gli eletti e predispongono verbale dei risultati elettorali.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Le quote associative,
- I contributi degli associati,
- Eredità, donazioni e legati,
- Contributi di Stato, Province, Comuni o Istituzioni pubbliche e private,
- Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati,
- Erogazioni liberali di associati e terzi,
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- Entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Di tutti i beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta in cui se ne delibera l'acquisto, se ne accetta la donazione o in qualsiasi modo la si aggiunge al patrimonio dell'Associazione. Analoga annotazione deve essere fatta nel verbale

della seduta in cui se ne delibera la cessione, donazione, eliminazione, comodato o altro tipo di cessione anche temporanea, dando espressa comunicazione dei motivi.

Di tutti i beni dell'Associazione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito inventario, che viene sottoscritto anche dal Presidente. Tale inventario viene sottoscritto, per presa consegna dal consigliere anziano nuovo eletto in occasione del passaggio delle consegne fra l'Organo di Amministrazione entrante e quello uscente.

Da tale inventario debbono risultare il tipo di bene, lo stato d'uso, il carico e lo scarico dello stesso e i motivi dell'eventuale scarico. Beni dell'Associazione potranno temporaneamente essere ceduti in uso a terzi dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati, persone fisiche o giuridiche che svolgano attività su incarico dell'Associazione possono beneficiare di un rimborso nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove questo esista, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con apposita richiesta scritta all'organo amministrativo nella quale contestualmente si potrà chiedere la fissazione di un appuntamento.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.